

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOT, Busetto, FREGONESE, LAVAGNOLI, BALLARIN, PELLIZZARI,
CHINELLO, VIANELLO, LIZZERO, SCAINI, MORELLI**

Presentata il 24 luglio 1968

Provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al di là delle gravi questioni aperte dalla catastrofe alluvionale del 4 novembre 1966, riguardanti la sicurezza e la sistemazione idrogeologica del territorio, e, tuttora non risolte, gravi problemi inerenti alla concessione di contributi e alla ricostruzione sono rimasti aperti in diverse località colpite dall'alluvione.

Con la seguente proposta di legge, che fa eco a quella presentata dal gruppo dei deputati comunisti nella precedente legislatura — precisamente il 12 aprile 1967 — e non discussa dalla Camera, si intendono affrontare e risolvere alcuni di questi problemi: quelli, cioè, più immediati e più acuti e che richiedono un tempestivo atto di giustizia.

Precisamente si avanzano le seguenti richieste prendendo le mosse dai provvedimenti varati subito dopo la catastrofe:

1) la riapertura dei termini per la presentazione da parte dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti delle domande rivolte ad ottenere il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966 successivamente convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141; purtroppo vi sono diversi lavoratori autonomi che hanno presentato tali domande oltre i termini previsti o che non le hanno presentate affatto per

manca di conoscenza della legge (articolo 1).

2) Nuove norme per la concessione e la liquidazione immediata e contestuale dei contributi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione; purtroppo nella maggioranza dei casi i danneggiati hanno da tempo provveduto a proprie spese e con enormi sacrifici a ricostruire o a riparare le case, ma non hanno ancora ricevuto i contributi loro spettanti (articolo 2).

3) La estensione anche ai proprietari dei fabbricati rurali danneggiati o distrutti dall'evento catastrofico delle provvidenze previste per i proprietari degli immobili urbani; non si vede infatti perché si debba perpetuare una grave ingiustizia sperequativa consumata fino adesso ai danni dei coltivatori diretti, ai quali i precedenti decreti riservano un trattamento nettamente inferiore e insufficiente rispetto a quanto previsto e giustamente a favore degli immobili urbani (articolo 3).

4) La valutazione di una particolare situazione in cui si trovano i coltivatori diretti delle zone di montagna (si pensi alla

provincia di Belluno così colpita dall'alluvione), conduttori di terreni e di fondi non più utilizzabili a fini di produzione agraria in conseguenza della violenza delle distruzioni apportate dalla furia delle acque e delle frane, i quali chiedono che i contributi e le somme loro spettanti per i danni subiti siano ugualmente loro concessi anche quando essi

non sono in grado di reinvestirli nell'acquisto di nuovi appezzamenti e quindi in attività agricole. Questo è il caso di zone montane colpite da alluvioni o da frane o sottoposte a continui pericoli, ove non vi sono effettivamente nuovi terreni sui quali operare un trasferimento di attività (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine per la presentazione delle domande per le provvidenze disposte dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è prorogato a novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate dagli interessati ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate nel comma precedente, e, non accolte per scadenza dei termini, sono ammesse e riesaminate d'ufficio senza alcun gravame.

ART. 2.

Gli Uffici del genio civile provvedono alla concessione e alla liquidazione, da effettuarsi contestualmente, dei contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione ai sensi e per gli effetti delle norme previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, entro trenta giorni dalla data del collaudo che deve essere effettuato non oltre quindici giorni dall'ultimazione dei lavori.

ART. 3.

Tutte le provvidenze disposte dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché le norme richiamate e contenute all'articolo 2 della presente legge, sono estese alla riparazione e alla ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il termine per la presentazione delle domande dei contributi ai sensi e per gli effetti

delle norme richiamate nel comma precedente è prorogato a 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni o la ricostruzione di cui al presente articolo nel termine fissato dall'Ufficio del genio civile, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso il contributo può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione delle riparazioni o alla ricostruzione.

Il contributo può essere concesso anche per le case di proprietà dei coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

All'onere finanziario di cui al primo comma e successivi si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523, elenco n. 5, tabella n. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

ART. 4.

In deroga a quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, richiamato nell'articolo 21 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, la concessione e la liquidazione dei contributi e delle somme dovute ai coltivatori diretti proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari e i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, vengono effettuate contestualmente anche nel caso in cui le somme e i contributi non possono essere impiegati in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

ART. 5.

Tutti i termini previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la presentazione delle domande e della documentazione degli aventi diritto

alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dallo stesso decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prorogati a centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.